

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 21 IMPRESE INDIVIDUALI PER DECESSO DEL TITOLARE, IRREPERIBILITA' DELL'IMPREDITORE E MANCATO COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A), B) E C) DEL D.P.R. 23 LUGLIO 2004 N. 247.

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in

particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che la *ratio* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacola la conoscenza della realtà economica del paese;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione di un'impresa individuale qualora accerti una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle imprese individuali dal Registro delle imprese avviene in base a domanda presentata dal titolare e che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è provveduto ad individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da studi professionali relative al decesso dell'imprenditore, dalla Polizia Municipale dei Comuni della Provincia di Prato e dalle altre amministrazioni con funzioni di controllo del territorio riguardanti l'accertamento dell'inesistenza di alcune imprese individuali a seguito di specifica attività istruttoria svolta nell'anno 2021;

ATTESO che l'ufficio ha ritenuto accertare per le imprese segnalate anche l'ulteriore presupposto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, (mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi);

RILEVATO che l'accertamento della condizione in argomento è stata idoneamente verificata per ciascuna impresa, appurando in concomitanza, negli ultimi tre anni, le seguenti condizioni:

- mancato pagamento del diritto annuale;
- assenza/chiusura di partita IVA;
- assenza di denunce IVA e mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili;
- mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo di domande inerenti l'impresa;

VISTO l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio avvenuto con notifica al domicilio digitale dell'impresa (in caso di PEC attiva) ed in tutti i casi, mediante affissione all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (PROTOCOLLO 0038398/U del 19/10/2021) pubblicato dal 20.10.2021 al 03.12.2021;

PRESO ATTO che le imprese indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione sono state invitate a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese ovvero producendo memorie scritte con allegata documentazione comprovante la permanenza dell'attività e procedendo ai consequenziali adempimenti pubblicitari;

PRESO ATTO che per le imprese, di cui all'elenco allegato, il termine assegnato è decorso senza che le stesse abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione;

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato;

RITENUTO che il provvedimento di cancellazione, alla luce della condizione di irreperibilità dell'impresa e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere efficacemente notificato, analogamente a quanto prevede l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 15 giorni;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VERIFICATE le condizioni richieste dalla legge per provvedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali il cui titolare risulta deceduto, irreperibili e non più operative di cui all'elenco allegato alla presente;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali con sede in Prato, di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in seguito al decesso del titolare, all'irreperibilità dell'imprenditore e al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
2. che la comunicazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga mediante trasmissione al domicilio digitale delle imprese, ove presente e comunque mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per quindici giorni continuativi;
3. di iscrivere la presente determinazione nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
4. di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese ovvero effettuando adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività.

5. dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle Imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

N.	REA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	CANCELLAZIONE AI SENSI DEL:
1	494860	WUXMNG70B04Z210H	CONFEZIONE DAVID DI WU MAOFENG	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
2	523058	MLKFDH65A01Z236P	MALIK PRONTO MODA DI MALIK FARID AHMAD	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
3	495187	ZHOXNG69A53Z210D	CONFEZIONE ANGELA DI ZHOU AIXIANG	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
4	493963	PNAMYE40S64Z210V	MOD'S DI PAN MEI YU	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
5	488927	MUXWLN70D04Z210L	CONFEZIONE MU PAOLO DI MU WENLONG	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
6	519749	ZHNJAI76M52Z210V	PRONTO MODA MISS LADY DI ZHANG AIJU	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
7	520319	MEIHNN81C10Z210H	CONFEZIONE RICO DI MEI HAIZHANG	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
8	494512	ZHOJRN64P26Z210M	CONF. DESTINO DI ZHOU JINRONG	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
9	502734	XUXWNH63H21Z210G	CONFEZIONI MASSIMO DI XU WENHUA	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
10	508388	GNCMLJ60S10Z128D	GONCALVES GOMES MANUEL JORGE	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
11	503424	WNGXNG73E13Z210M	STAMPERIA MF DI WENG XIAOFENG	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
12	519403	HUXSFN69T68Z210T	ELLA MODA DI HU SUIFEN	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
13	494499	HNGXYN65T47Z210K	CONFEZIONE CHIARA DI HUANG XIUYAN	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
14	500817	SNURUI62R29Z210G	CONFEZIONE LILLI DI SUN RUI	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***

Allegato alla determinazione del Conservatore n. 248/2021 del 13.12.2021

15	493355	LIXJGM40P54Z210B	CONFEZIONE LI JINGMEI	articolo 2, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. n. 247/2004 ***
16	532140	SGHNML84H10Z236L	NADEEM INTERNET POINT DI ASGHAR NADEEM ALI	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
17	515151	WNGRJN83H20Z210T	CONFENZIONE MARIO DI WANG RENJUN	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
18	604349	WNGWDE90C09Z210G	CONFEZIONE WANG WEIDE DI WANG WEIDE	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
19	603018	JOOMKI87S04Z335H	OJO MIKE	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 **
20	528909	CHNWNG83P27Z210A	CONFEZIONE YI HANG DI CHEN WEIHUANG	articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 247/2004 *
21	526949	SUXSSN75S14Z210U	CONFEZIONE ROSANA DI SU SHAOSONG	articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 247/2004 *

* decesso del titolare

** irreperibilità dell'imprenditore

*** irreperibilità dell'imprenditore e mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi